



## COMUNE DI RICCIONE

(Provincia di Rimini)

### BANDO DI GARA di PROCEDURA APERTA

per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, inerenti ai lavori di:

*“REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL'EX FORNACE PIVA”*

mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (Criteri Ambientali Minimi: CAM)

### **RISPOSTE AI QUESITI POSTI AVENTI CARATTERE ED INTERESSE DI NATURA GENERALE**

#### **QUESITO n. 5**

estremi di arrivo agli atti del Comune di Riccione: Prot. n. 72159/2018 del 3.12.2018

Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito alla procedura aperta relativa all'affidamento dei servizi tecnici inerenti i lavori di “Realizzazione del Museo del Territorio all'interno del Contenitore culturale dell'Ex Fornace PIVA” CIG: 7670051650

- 1) Si chiede conferma della circostanza che la categoria prevalente sia individuata nella ID.Opere S.04 e non nella categoria ID.opere E.13, nonostante questa abbia l'importo lavori più elevato, e pertanto che la capogruppo, in caso di partecipazione di un rtp verticale debba essere l'operatore economico che abbia i requisiti e che svolga la relativa prestazione nelle categorie ID.opere S.04.
- 2) Si chiedono delucidazioni in merito alla risposta al quesito n. 2:
  - dalla lettura del disciplinare si evince chiaramente che il professionista che svolgerà il ruolo di CSP e/o CSE debba possedere il requisito di capacità di idoneità professionale di cui al punto 8.1.d. ed in merito ai requisiti di cui ai punti 8.3.h e 8.3.i si evince che lo svolgimento dei servizi di sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione negli ultimi 10 anni possa concorrere al raggiungimento dei requisiti richiesti ai punti 8.3.h ed 8.3.i relativamente a servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3, c. 1 lett. vvvv (N.B. di pagina 24 e ss); E' corretta questa interpretazione?
  - non si evince, dal disciplinare, che l'operatore economico, per poter svolgere la prestazione CSP e/o CSE, debba comprovare requisiti minimi di capacità tecnica e professionale specifici di cui ai punti 8.3.h e 8.3.i. Si chiede un chiarimento alla luce della risposta n. 2.
- 3) In merito alla richiesta dell'apposizione di una marca da bollo di € 16,00 ogni 4 facciate sulla domanda, si chiede, se, come da Risoluzione n. 50/E 2011 dell'Agenzia delle Entrate (che riconosce ai sensi dell'art. 37 del DPR 445/2000 che le dichiarazioni sostitutive dei cittadini sono esenti dall'imposta di bollo), è possibile applicare una sola marca da bollo essendo la domanda composta da dette dichiarazioni sostitutive; inoltre si chiede, come solitamente avviene, la possibilità in caso di raggruppamento di professionisti che tale adempimento si consideri assolto dall'applicazione della marca da bollo della sola capogruppo.

**RISPOSTA**  
**al quesito n. 5**

**Risposta al punto 1) del quesito n. 5:**

In relazione al punto 1) del quesito n. 5 si rimanda all'AVVISO di PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE pubblicato sul sito informatico del Comune di Riccione (URL: <https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Affidamento-incarico-per-Museo-del-Territorio-Proroga-termini-scadenza-bando>) a seguito delle modifiche apportate al Disciplinare di gara e a n. 4 suoi allegati ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 per le ragioni indicate nell'avviso stesso (si veda anche la risposta al quesito n. 3, pubblicato allo stesso indirizzo URL).

**Risposta al punto 2) del quesito n. 5:**

In relazione al punto 2) del quesito n. 5 si specifica quanto segue:

- si conferma che il professionista che si assume in gara il ruolo di CSP e/o di CSE (coordinatore della sicurezza di cantiere in fase di progettazione e di esecuzione) deve necessariamente possedere i "requisiti professionali" prescritti dall'art. 98 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (a cui si rimanda) per lo svolgimento dei servizi tecnici relativi alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, così come indicato nel punto **8.1**, lettera **d**) del Disciplinare di gara (titolo di studio adeguato e attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza con relativi corsi di aggiornamento);
- è corretta l'interpretazione esposta nel punto 2) del quesito n. 5 in merito al fatto che **possono concorrere** al raggiungimento dei **requisiti minimi** di ammissione alla gara prescritti nel punto **8.3**, lettere **h**) ed **i**) del Disciplinare (requisiti di capacità tecnica e professionale) l'aver svolto servizi di sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, con l'avvertenza, però, che le norme di gara prescrivono (si veda pg. 28 della 1<sup>a</sup> versione del Disciplinare e pg. 29 del Disciplinare rettificato) che l'aver svolto soltanto servizi di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione (CSP e CSE) **non costituisce, in assenza di altri idonei servizi svolti**, requisito speciale minimo per poter ottenere l'affidamento dei servizi di progettazione e di direzione lavori in appalto [è necessario, cioè, aver svolto nel suddetto decennio, oltre ai servizi relativi alla "sicurezza" almeno un'altra qualunque tipologia di "servizi di ingegneria e architettura" di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016; i servizi devono essere stati svolti per importi di lavori almeno pari e per ID Opere analoghe o compatibili con quelli/e indicati/e nella **Tabella n. 4** della lettera **h**) e nella **Tabella n. 5** della lettera **i**) del punto **8.3** del Disciplinare di gara: si veda quanto indicato da ANAC nei sottopunti da 2.2.2.3. a 2.2.2.5. del punto **2.2.2. "Requisiti di partecipazione"** delle [Linee Guida n. 1 ANAC](#) e di quanto poi declinato e stabilito al riguardo dalle norme speciali di gara contenute nel punto **8.3** del Disciplinare];
- in relazione a quanto indicato nell'ultima parte del punto 2) del quesito n. 5, nel quale si afferma che:  
*"- non si evince, dal disciplinare, che l'operatore economico, per poter svolgere la prestazione CSP e/o CSE, debba comprovare requisiti minimi di capacità tecnica e professionale specifici di cui ai punti 8.3.h e 8.3.i. Si chiede un chiarimento alla luce della risposta n. 2.",*

si precisa quanto segue:

- a) la risposta al quesito n. 2 pubblicata sul sito informatico del Comune di Riccione [nella quale si fornivano indicazioni sui requisiti di "capacità tecnica e professionale" di cui al punto 8.3, lettere h) ed i), del Disciplinare da possedere dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed in fase di esecuzione (CSE)] ha necessitato di una rettifica delle conclusioni a cui si era giunti a seguito di un approfondito esame delle indicazioni fornite da ANAC nei sottopunti da 2.2.2.1. a 2.2.2.5. del punto **2.2.2. "Requisiti di partecipazione"** delle [Linee Guida n. 1 ANAC](#) e di quanto poi declinato al riguardo dalle norme speciali di gara contenute nel punto **8.3** del Disciplinare (si

rimanda, pertanto, anche alla lettura della “Risposta rettificata al quesito n. 2” che riformula e modifica la precedente risposta al quesito n. 2);

b) si ritiene, infatti, in considerazione della specificità e della peculiarità dei seguenti tre diversi servizi da espletare rispetto ai restanti servizi “più rilevanti” da svolgere relativi alla fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento da realizzare:

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (ruolo di **CSP** e di **CSE** di competenza del tecnico abilitato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008)
- redazione della relazione geologica (ruolo di competenza del **geologo**)
- ottenimento del parere preventivo sul progetto e del CPI alla fine dei lavori da parte del Comando VV.F., per la conformità alle norme di prevenzione incendi (ruolo di competenza del **tecnico abilitato** iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno ex-art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139 e ss.mm.ii. - ex legge n. 818/1984 -)

che per l’assunzione in gara di tali tre specifici servizi (e corrispondenti ruoli) **non occorre** possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nelle **Tabelle n. 4 e n. 5** del punto **8.3**, lettere **h**) ed **i**) del Disciplinare, in quanto tali requisiti devono essere posseduti dai soli tecnici che svolgeranno i servizi “più rilevanti” relativi alla fase di progettazione e di esecuzione delle opere architettoniche ed edilizie (E.13), strutturali (S.04) ed impiantistiche (IA.01, IA.02 e IA.03) e che, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio stabile, devono essere posseduti dai diversi operatori facenti parte del concorrente plurimo o del consorzio stabile secondo le modalità indicate, rispettivamente, nei punti **8.4** e **8.5** del Disciplinare di gara;

c) si ritiene, invece, applicabile anche ai tre servizi (e ai tre ruoli) indicati nella precedente lettera b) relativi alla gestione della sicurezza di cantiere, alle competenze del geologo e del tecnico che espleta i servizi per la “prevenzione incendi”, il possesso dei “Requisiti di capacità economica e finanziaria” indicati nel punto **8.2**, lettera **g**), del Disciplinare di gara, da dimostrare mediante un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali derivante dai servizi tecnici da espletare, in quanto, trattandosi anch’essi di servizi da espletare da tecnici abilitati iscritti ai relativi ordini professionali che svolgono attività regolamentate ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, per quanto disposto dall’art. 3, comma 5, lettera e), del D.L. 13.08.2011, n. 138 conv., con modif., nella legge 14.09.2011, n. 148 nonché dall’art. 9, comma 4, del D.L. 24.01.2012, n. 1 conv., con modif., nella legge 24.03.2012, n. 27, è in ogni caso prescritto ad ognuno dei professionisti offerenti il possesso di una **polizza assicurativa** per i danni provocati nell’esercizio della propria attività professionale, con il relativo massimale di competenza [massimale che può essere diversificato in “quota parte” se trattasi di operatore economico facente parte di un concorrente plurimo: si vedano i punti **8.2**, lettera **g**), **8.4** e **8.5**, del Disciplinare];

d) in conclusione, quindi, per assumere in gara i tre servizi:

- per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (ruoli di **CSP** e di **CSE**) è prescritto al/ai tecnico/i che svolge/svolgono tali ruoli il possesso dei requisiti professionali abilitanti prescritti dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 [punto **8.1**, lettera **d**), del Disciplinare] nonché il possesso della polizza assicurativa a garanzia dei danni provocati nell’esercizio della propria attività professionale, con il relativo massimale di competenza [si vedano i punti **8.2**, lettera **g**), **8.4** e **8.5**, del Disciplinare e la precedente lettera c)]
- per la redazione della relazione geologica (ruolo di competenza del **geologo**) è prescritto al tecnico che la redige il possesso del requisito di iscrizione all’albo professionale dei geologi [punto **8.1**, lettera **e**), del Disciplinare] nonché il possesso della polizza assicurativa a garanzia dei danni provocati nell’esercizio della propria attività professionale, con il relativo massimale di competenza [si vedano i punti **8.2**, lettera **g**), **8.4** e **8.5**, del Disciplinare e la precedente lettera c)]
- per l’ottenimento del parere preventivo sul progetto e, dopo la fine dei lavori, del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte del Comando VV.F., è prescritto al tecnico che svolge tale servizio il possesso del requisito di iscrizione al proprio albo professionale (dovendo sottoscrivere i relativi elaborati) e dell’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ex-art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984) - [punto **8.1**, lettera **f**), del

Disciplinare] nonché il possesso della polizza assicurativa a garanzia dei danni provocati nell'esercizio della propria attività professionale, con il relativo massimale di competenza [si vedano i punti **8.2**, lettera **g**), **8.4** e **8.5**, del Disciplinare e la precedente lettera c)],

**non essendo invece prescritto** per i suddetti tre specifici servizi il possesso dei “Requisiti di capacità tecnica e professionale” indicati nel punto **8.3**, lettere **h**) ed **i**) del Disciplinare di gara [che, pertanto, devono essere posseduti da coloro che si assumono in gara i servizi tecnici “più rilevanti” relativi alla fase di progettazione e di esecuzione delle opere architettoniche ed edilizie (E.13), strutturali (S.04) ed impiantistiche (IA.01, IA.02 e IA.03)].

### **Risposta al punto 3) del quesito n. 5:**

In relazione al punto 3) del quesito n. 5:

- si conferma che la **marca da bollo** di € 16,00 è sufficiente apporla solo sulla prima facciata della domanda di partecipazione a gara, dando così applicazione all'art. 37, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 secondo cui “1. *Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.*”, in quanto le pagine successive alla domanda (la quale è contenuta in un numero inferiore a quattro facciate) riguardano *dichiarazioni sostitutive* e, quindi, facciate esenti da bollo;
- in caso di raggruppamento di professionisti **già formalmente costituito prima della gara**, la marca da bollo di € 16,00 dovrà essere applicata dalla sola mandataria capogruppo (in tal caso si rammenta che è d'obbligo allegare la documentazione che comprova detta avvenuta costituzione: si veda il punto 16.3.3. del Disciplinare di gara);
- in caso di raggruppamento di professionisti **non ancora formalmente costituito prima della gara**, la marca da bollo di € 16,00 dovrà essere applicata da tutti gli operatori economici che costituiranno il concorrente plurimo in caso di aggiudicazione della gara, in quanto non essendo ancora giuridicamente costituito il concorrente plurimo ogni operatore economico deve presentare la propria completa istanza, non avendo ancora il futuro mandataria capogruppo (al momento della presentazione dell'offerta) alcun formale mandato di rappresentanza da parte degli operatori economici mandanti e, per tale ragione, anche questi ultimi hanno l'obbligo di avanzare formale istanza alla stazione appaltante (anche nel rispetto delle norme fiscali sul bollo).